

Martedì 15 novembre 2011

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

**Coordinamento delle garanzie che sono richieste alle società (articolo 54 TFUE)**  
**\*\*\*I**

P7\_TA(2011)0477

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione) (COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD))**

(2013/C 153 E/24)

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0029),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0037/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011 <sup>(1)</sup>,
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi <sup>(2)</sup>,
  - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0348/2011),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

<sup>(1)</sup> GU C 132 del 3.5.2011, pag. 113.

<sup>(2)</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 15 novembre 2011

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

### P7\_TC1-COD(2011)0011

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione)**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/30/UE)*

---

### **Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare di passeggeri e del loro bagaglio ad eccezione degli articoli 10 e 11 \*\*\***

P7\_TA(2011)0478

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))**

(2013/C 153 E/25)

(Approvazione)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (08663/2011),
- visto il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (08663/2011),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0142/2011),
- visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione giuridica (A7-0356/2011),